

COMUNE DI SPILIMBERGO

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO VOLTO AL SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI NEL COMUNE DI SPILIMBERGO

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17 Luglio 2017.

Art. 1 – FINALITA'.

Il Comune di Spilimbergo, al fine di favorire una politica di promozione dello sviluppo economico locale congiuntamente alla valorizzazione dell'immagine urbana che tenda al decoro dei centri urbani, sostiene le attività commerciali e artigianali di piccole e medie dimensioni, come definite dalla vigente normativa.

Vengono concessi contributi per l'apertura di nuove attività, adeguamenti strutturali o impiantistici, rinnovo di locali o di attrezzature, formazione e promozione, nei settori:

- Commercio al dettaglio (in sede fissa).
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande **(in sede fissa)**
- Piccolo artigianato, a condizione che vi sia apertura di un locale contiguo aperto al pubblico con approntamento di almeno una vetrina espositiva.

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI.

Possono accedere ai contributi le imprese individuali o le società di persone o di capitali, regolarmente iscritte al registro delle imprese, già operanti nel Comune di Spilimbergo o che intendano iniziare l'attività a seguito di sub-ingresso, trasferimento o nuova apertura, a carattere commerciale turistico o produttivo secondo le tipologie specificate all'art. 1. Sono esclusi dal contributo:

- a) Lavoro domestico.
- b) Compro oro o denominazioni similari la cui attività consiste prevalentemente nell'acquisto da privati di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di compenso in denaro.
- c) Le imprese che esercitano attività di "money transfer", "call e phone center".
- d) Imprese di costruzioni, ed agenzie immobiliari.
- e) Liberi Professionisti (Promotori finanziari, geometri, ingegneri, commercialisti, ragionieri, assicuratori, agronomi ecc.) anche se in forma associata o di studio,
- f) Tutte le imprese che all'interno dei loro locali abbiano installato apparecchi di cui all'art.110 c.6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. N.773/1931, o che siano titolari di sale giochi e sale V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse;

- g) Attività di commercio/somministrazione svolta attraverso distributori automatici di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati,
- h) Commercio di armi, munizioni e materiale esplosivo, fuochi d'artificio, articoli per adulti (sexi-shoop) sigarette elettroniche,
- i) Attività di intermediazione commerciale e finanziaria;
- j) Istituti bancari, agenzie di leasing, attività di intermediazione commerciale, attività finanziarie e assicurative;
- k) Commercio su aree pubbliche;
- l) Attività di compravendita di autoveicoli;
- m) Attività di officina quali la riparazione di autoveicoli, fabbro, costruzioni ed attività analoghe (non rientrano in tale tipologia le attività di vendita e riparazione di biciclette);
- n) Sono altresì escluse le attività commerciali che pur non ricadenti tra quelle indicate abbiano una superficie di vendita che superi i mq 200;
- o) Le attività non in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali (come da apposito DURC) o insolventi rispetto a tasse e imposte comunali, o aventi liti pendenti con il Comune.

Sono equiparati ai casi di cui al 1° comma e possono pertanto accedere al contributo i soggetti subentrati in attività esistenti.

Art. 3 – SPESE FINANZIABILI.

Costituiscono oggetto del contributo previsto dal presente regolamento le seguenti voci di spesa (esclusa IVA e ogni altro onere fiscale) sostenute dall'impresa:

- a) Spese per la partecipazione a corsi di formazione (titolari d'azienda, soci e personale dipendente) istituiti da enti Pubblici, associazioni di categoria ed Enti e/o agenzie ufficialmente riconosciute (**esclusi quelli obbligatori per Legge**);
- b) Spese per l'ampliamento e l'adeguamento dei locali sede dell'azienda alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, ivi comprese le verifiche tecniche (progettazione, direzione, contabilità lavori, coordinamento e sicurezza); spese per acquisto o rinnovo di attrezzature di protezione degli accessi ai locali in cui sono esercitate le attività d'impresa (es. serrande e saracinesche, cancelli collocati a chiusura di protezione delle aperture di facciata degli stessi; acquisto o rinnovo di sistemi di videosorveglianza;
- c) Acquisto di macchinari a norma ed attrezzature esclusivamente finalizzate all'esercizio di impresa. I beni materiali devono essere direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale a condizione che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. Restano esclusi gli acquisti di automezzi e furgoni.
- d) Spese per potenziamento e/rinnovo dell'immagine (es. vetrine) dell'esercizio commerciale già esistente.

Non sono in ogni caso ammissibili ad agevolazione finanziaria le spese per:

- a) Costituzione di società e relative consulenze.
- b) Acquisto di terreni e fabbricati.
- c) Acquisto di beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo (anche personale), quali ad esempio autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari.
- d) Acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell'impresa o da imprese controllanti, controllate, collegate all'impresa beneficiaria, ivi compresi gli acquisti di beni o di servizi resi da imprese i cui legali rappresentanti o nella cui compagine sociale, vi siano soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell'impresa beneficiaria del contributo.

- e) Spese fatturate, oltre che dagli amministratori o soci dell'impresa richiedente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese associate o collegate nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art.2359 del Codice civile e di cui all'art.3 – allegato 1 del Regolamento UE n.651 del 17/06/2014.
- f) Spese relative alle utenze e canoni di locazione.
- g) Acquisto di scorte di magazzino.

Le spese finanziabili devono essere almeno pari ai seguenti importi minimi:

€ 3.000,00 (tremila euro): per attività ubicate nel capoluogo

€ 1.500,00 (millecinquecento euro): per attività ubicate nelle frazioni come definite dall'art. 1 dello statuto comunale vigente pena l'esclusione dal contributo stesso.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere state sostenute ed i relativi documenti fiscali quietanzati entro i termini stabiliti ogni anno con provvedimento della Giunta Comunale al momento della redazione del Band di cui al presente regolamento.

Art. 4 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO.

Di norma il contributo comunale è determinato nella misura del 50% della spesa sostenuta, nelle misure massime di seguito indicate:

€ 4.000,00 (quattromila): per attività ubicate sia nel capoluogo che per attività ubicate nelle frazioni come definite dall'art. 1 dello statuto Comunale vigente.

In sede di approvazione del bando di gara annuale, la Giunta Comunale potrà valutare altri criteri di premialità per investimenti che prevedano azioni congiunte volte alla valorizzazione dell'occupazione e dell'arredo urbano.

Art. 5 – DOMANDE E GRADUATORIE.

Domande - I soggetti interessati ad accedere al contributo, ed in possesso dei requisiti Previsti dal presente Regolamento, devono presentare al protocollo del Comune di Spilimbergo – Piazzetta Tiepolo 1, 33097 Spilimbergo mediante consegna a mano o via PEC: comune.spilimbergo@certgov.fvg.it una domanda redatta su modelli predisposti dall'Amministrazione.

Alla domanda deve essere allegata:

1. Idonea documentazione di spesa come indicato nel bando di gara.
2. Una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta sul modello predisposto all'Amministrazione, afferente i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente regolamento, il rispetto del regime comunitario de minimis, la localizzazione dell'unità locale nel Comune di Spilimbergo, l'impegno a non impiegare nell'esercizio commerciale per i 5 anni successivi all'erogazione del contributo sistemi di slot-machine, e l'impegno a restituire il contributo qualora venga accertata l'inesistenza dei requisiti all'atto della domanda Se il finanziamento riguarda l'acquisto di attrezzature, una dichiarazione di impegno a detenerle nella sede di Spilimbergo per almeno un triennio, salvo giustificato deperimento.

Il Comune si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni effettuate.

Le domande possono essere presentate nei termini e con le modalità stabilite con provvedimento della Giunta Comunale; i termini così fissati sono perentori. La Giunta Comunale, in ogni caso, è tenuta a determinare siffatti termini a cadenza annuale compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'anno di riferimento. La Giunta Comunale, qualora si ravvisi la necessità, con proprio provvedimento potrà modificare i termini inizialmente previsti per la presentazione delle domande.

Il richiedente deve altresì presentare le quietanze relative alla documentazione di spesa entro i termini fissati dalla Giunta Comunale.

Graduatoria - Il responsabile competente dovrà approvare, entro il termine fissata dalla Giunta Comunale, la graduatoria delle domande ammesse a contributo secondo il seguente criterio:

Ordine di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente

Sono escluse dal contributo e dalla graduatoria:

1. Le domande per le quali non sono state presentate le quietanze relative alla documentazione di spesa entro i termini fissati dalla Giunta Comunale;
2. Le domande relative alle attività non effettivamente operanti alla data fissata dalla Giunta Comunale, il relativo accertamento verrà eseguito dal Comune.

Art. 6 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

L'erogazione dei contributi deve avvenire con cadenza annuale, con provvedimento del Responsabile competente, seguendo l'ordine di graduatoria, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

Il contributo sarà liquidato in un'unica tranches, entro 90 giorni dalla data di assegnazione, da parte del Responsabile competente.

Art. 7 – REVPCA DEL CONTRIBUTO.

Il contributo accordato è revocato nei seguenti casi:

- 1) Qualora l'azienda sia chiusa per cessata attività, ceduta a terzi o trasferita fuori dal territorio comunale entro i tre anni successivi alla data di assegnazione del contributo, salvo che per causa di morte o malattia grave comportante l'impedimento alla normale continuazione dell'attività.
- 2) Qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente regolamento

La revoca del contributo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali vigenti e decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, entro novanta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l'attivazione delle procedure esecutive per escussione delle stesse.

Art. 8 – COPERTURA FINANZIARIA.

L'amministrazione Comunale ogni anno in fase di redazione del bilancio revisionale, determina l'ammontare complessivo dei contributi erogabili nell'anno, fatte salve le eventuali variazioni di bilancio che possono essere adottate nel corso dello stesso anno.

Qualora in base alle domande ammesse l'ammontare del contributo superi l'importo stanziato in bilancio, l'assegnazione verrà effettuata in base alla data di presentazione della domanda stessa. Qualora nell'anno di riferimento risultassero delle istanze idonee ma non finanziate per esaurimento del fondo comunale stanziato, le stesse potranno avere ordine di priorità di finanziamento nell'esercizio finanziario successivo, previa ripresentazione dell'istanza entro il termine fissato dalla Giunta Comunale.

Art. 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Il presente regolamento entra in vigore nella data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

Per la stessa unità locale può essere richiesta da parte del medesimo soggetto richiedente, la concessione di un solo contributo nell'arco di 3 anni dalla concessione dello stesso.
